

Associazione

STATUTO

Denominazione - Sede - Scopo - durata

Art. 1

E' costituita l'Associazione **“A.P.S. RIFAI – Rete Italiana Facilitatori Aree Interne”**.

Art. 2

L'Associazione ha sede in Santo Stefano Quisquina (Ag), contrada Pietranera, s.n.c.

Art. 3

L'Associazione, senza finalità di lucro, si propone di attuare attività di tipo ricreativo e culturale, scientifico e di ricerca socio economica aventi lo scopo di promuovere forme di sviluppo locale, di animazione, di sviluppo turistico e di valorizzazione dell'immagine positiva delle Aree Interne italiane, elaborando occasioni di scambio culturale e di reciproco arricchimento fra persone, imprese, ed associazioni, mettendole in relazione fra di loro.

Per raggiungere tale scopo l'Associazione potrà, realizzare:

- forme di incontro e scambio culturale fra persone e singoli gruppi che intendono promuovere le attività di sviluppo e promozione delle Aree Interne Italiane;
- accogliere persone e studiosi interessati a scoprire le attività che vengono svolte nei luoghi di interesse dell'associazione stessa;
- promuovere l'innovazione sociale all'interno delle Aree in cui decide di operare;

- promuovere, utilizzando tutti i mezzi di cui dispone, comprese radio, TV, media in generale ed Internet, le attività che realizza o i progetti che intende realizzare affinché le persone possano condividere storie, luoghi, emozioni, sorrisi dal vivo.

I servizi offerti dall'Associazione saranno prestati da persone che li effettueranno nelle forme che di volta in volta saranno stabilite dal Consiglio Direttivo.

Per il conseguimento degli scopi sociali l'associazione può organizzare ogni attività atta a procurare fondi per lo svolgimento dell'attività sociale; inoltre può acquistare beni mobili ed immobili e concludere tutte le operazioni economiche e finanziarie allo scopo necessarie.

Art. 4

La durata dell'associazione è illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Patrimonio ed esercizi sociali

Art. 5

Il patrimonio è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che sono e diverranno a qualsiasi titolo di proprietà dell'Associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti dalle eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote sociali, il cui ammontare è determinato annualmente dall'assemblea dei soci;
- b) dalle rendite ed interessi ricavabili dai beni di proprietà dell'Associazione;

c) da contributi e finanziamenti, corrisposti da enti pubblici e privati, istituzioni e persone fisiche, nonché da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati anche in forme indirette.

Si prevede l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 6

L'esercizio finanziario si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Entro tre mesi dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.

Soci

Art. 7

Sono soci le persone fisiche (residenti o domiciliati nei comuni delle aree interne) e gli enti pubblici e privati (con sede legale e/o operativa nei comuni delle aree interne), la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio Direttivo e che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota di associazione, che verrà annualmente stabilita.

Possono aderire all'Associazione quali soci persone fisiche nonché persone giuridiche pubbliche e private interessate alle finalità dell'Associazione e che ne accettino lo Statuto.

Decade dalla qualità di socio colui che non versa la quota annuale di associazione entro la fine dell'anno solare.

Assemblee

Art. 8

L'Assemblea dei soci si riunisce almeno una volta all'anno entro tre mesi dalla chiusura del bilancio annuale, salvo che giustificati motivi non ne consiglino una proroga non oltre il mese di aprile. Deve, inoltre, essere convocata quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/10 (un decimo) dei soci.

Essa:

- a) stabilisce il programma di attività dell'associazione ed approva annualmente il bilancio consuntivo e quello preventivo corredato dalla relazione dei Revisori;
- b) delibera sulle modifiche da apportare al presente Statuto;
- c) ratifica l'ammissione di nuovi soci, deliberata dal Consiglio Direttivo;
- d) nomina ogni triennio gli organi sociali;
- e) delibera sulla costituzione del Collegio dei Revisori, e provvede, ove questo organo sia costituito, alla nomina dei suoi membri, scelti anche fra non soci.

Art. 9

L'Assemblea è convocata mediante avviso spedito, anche tramite posta elettronica, a ciascun socio almeno 10 (dieci) giorni prima della data della riunione. La riunione potrà tenersi sia in presenza che in modalità virtuale.

Partecipano all'Assemblea tutti i soci in regola con il versamento delle quote annuali, siano essi persone fisiche o persone giuridiche. Ogni persona fisica può rappresentare solamente un altro socio.

Ogni socio ha diritto ad un voto. Ogni socio può farsi rappresentare da un altro socio a cui abbia rilasciato una delega scritta anche attraverso la posta elettronica, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Ogni persona giuridica associata designa una persona fisica a rappresen-

tarla, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza, da altra persona designata dagli intervenuti. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe e, in generale, il diritto di intervento all'assemblea.

Art. 10

L'Assemblea tanto ordinaria che straordinaria è valida in prima convocazione quando sia costituita da almeno la metà dei soci.

In seconda convocazione, trascorso almeno un giorno dalla prima, qualunque sia il numero dei soci presenti e rappresentati, ad eccezione delle materie di cui al successivo art.20.

Per la valida adozione delle delibere è richiesta in ogni caso l'approvazione della maggioranza dei presenti.

Art. 11

L'Assemblea delibera mediante votazione, la quale può avvenire:

- a) per voto segreto;
- b) per appello nominale;
- c) per alzata di mano.

Il voto segreto è prescritto per le elezioni delle cariche sociali, nonché per gli argomenti per i quali ciò sia richiesto da almeno un terzo dei soci presenti.

Si vota per appello nominale quando non sia prescritto il voto segreto e quando la votazione per alzata di mano non possa permettere di stabilire l'esistenza della maggioranza, in conseguenza delle deleghe. Si vota per alzata di mano per tutti gli altri casi.

Amministrazione

Art. 12

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre a un massimo di 21 membri eletti dall'assemblea dei soci per la durata di tre anni. Prima delle votazioni l'assemblea stessa stabilisce il numero dei componenti del Consiglio Direttivo. L'Assemblea stabilisce che il Consiglio Direttivo debba comunque essere composto almeno dal 50% di persone fisiche under 40.

Al Consiglio Direttivo spetta ogni potere per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione dell'Associazione.

Al Presidente spetta, senza necessità di delibera del Consiglio Direttivo, ogni potere per l'ordinaria amministrazione dell'Associazione.

In caso di divergenza tra il Presidente e il Consiglio Direttivo in ordine al compimento di atti di ordinaria amministrazione, prevale quanto deliberato dal Consiglio Direttivo.

In ogni caso, l'eventuale compimento da parte del Presidente di atti di ordinaria amministrazione in contrasto con deliberazioni del Consiglio Direttivo non è opponibile ai terzi, ma costituisce esclusivamente fonte di responsabilità per il Presidente.

In caso di dimissioni o cessazione dall'ufficio per qualsiasi causa di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso, alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione, chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale.

Art. 13

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo; convoca l'As-

semblea.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne assume le funzioni il vice presidente.

Art. 14

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri un presidente, un vice presidente ed un segretario-tesoriere.

Art. 15

Il Consiglio si riunisce in seguito a convocazione del presidente.

La convocazione potrà anche essere richiesta per iscritto da almeno un terzo (con arrotondamento, ove necessario, all'unità superiore) dei membri del Consiglio.

Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza di voti. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza, anche virtuale, della maggioranza dei membri in carica.

Art. 16

Tutte le cariche sono gratuite. I membri del consiglio sono rieleggibili.

Revisori dei conti

Art. 17

Il Collegio dei Revisori dei conti è formato da tre membri, che possono essere nominati dall'Assemblea anche tra i non soci.

Il Collegio nomina nel suo seno un Presidente.

Il Collegio dei Revisori dei conti controlla la gestione dell'associazione, accertando la regolare tenuta della contabilità sociale.

Il Collegio redige una relazione ai bilanci annuali, può accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale e può

procedere, in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e controllo contabile.

Comitato Tecnico

Art. 18

Il Comitato tecnico è composto in un numero di 21 soggetti, nominati dal Consiglio Direttivo tra i soci dell'associazione. Il Consiglio direttivo dovrà avvalersi di tale comitato tecnico per lo svolgimento delle attività dell'associazione stessa.

Le modalità di nomina e funzionamento del Comitato Tecnico dovranno essere oggetto di apposito regolamento stabilito dall'Assemblea.

REGOLAMENTI

Art. 19

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, l'Assemblea potrà dotare l'Associazione di appositi regolamenti.

Liquidazione

Art. 20

In caso di scioglimento dell'associazione, è esclusa la devoluzione sotto qualsiasi forma del patrimonio ai soci, dovendo questo essere devoluto ad enti ed associazioni aventi finalità analoghe od affini a quelle dell'associazione.

Controversie

Art. 21

Tutte le controversie sociali tra i soci e tra questi e l'Associazione o suoi Organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla

competenza di tre Probiviri nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo, che presiederà il Collegio, dai due già designati. In caso di disaccordo tra i due primi arbitri, il terzo verrà nominato dal presidente del Tribunale di Sciacca (Ag); essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura.

Il loro lodo sarà inappellabile.

Modifiche allo statuto

Art. 22

Il presente statuto può essere modificato solo dall'Assemblea appositamente convocata, alla quale siano presenti almeno la metà più uno dei soci e con deliberazione favorevole di almeno due terzi dei soci presenti e rappresentati.